

Strisce blu, sosta gratis se non c'è il bancomat: ecco il testo della sentenza e l'intervista allo studio legale che ha vinto la causa

La sentenza del giudice di pace di Fondi e l'intervista a Marta Fiorillo dello studio legale Martusciello



di [Gabriella Lax](#) - Se il parchimetro non è dotato di bancomat si può **parcheeggiare gratis**. Lo avevamo anticipato da queste colonne qualche settimana fa in relazione alla **sentenza del 21 febbraio 2017 del giudice di pace Fondi** (Latina) sulla vicenda dei parcheggi a pagamento non dotati di dispositivi attrezzati per pagamenti elettronici, già evidenziata l'estate scorsa dal nostro quotidiano (leggi: [Strisce blu: se non c'è il bancomat il parcheggio è gratis](#) e [Parchimetro senza bancomat? Il parcheggio è gratis. La sentenza pilota](#)).

La sentenza del [giudice di pace](#) di Fondi sui parchimetri senza bancomat

Nello specifico, il [giudice di pace](#) Giovanni Pesce aveva accolto il ricorso presentato dallo **studio legale Martusciello** nei confronti del comune. I fatti erano relativi al settembre 2016, quando **una praticante dello studio** parcheggiando la propria auto **sulle [strisce blu](#)** in una zona cittadina non disponendo di monete (considerato che il parchimetro non accettava neanche banconote) non era riuscita a pagare il ticket e si era trovata **una multa da 41 euro**.

Da qui la decisione di fare ricorso ed il [giudice di pace](#) le ha dato ragione. Per il magistrato onorario di Fondi, si legge nella sentenza «gli automobilisti in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, **potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati**».

Leggi la sentenza integrale qui sotto allegata

La vicenda raccontata dallo studio legale ricorrente

Ci siamo fatti raccontare come sono andate le cose da **Marta Fiorillo, praticante dello studio legale Martusciello che ha seguito la vicenda**, la quale, considerato che sono trascorsi i termini e nessuna impugnazione è stata presentata dall'amministrazione di Fondi contro la sentenza di primo grado, potrebbe ritenersi chiusa.

Dott.ssa Fiorillo, ci racconta com'è andata?

«Ho controllato la [legge di stabilità](#) perché sapevo che piccoli professionisti avevano dovuto fare una serie di piccoli adeguamenti a livello informatico previsto dalla stessa. Mi sono chiesta come mai **un apparecchio come la colonnina del parcometro non fosse adeguato e chiedesse solo soldi spiccioli**, nemmeno un pagamento tramite carta ricaricabile. Fatta qualche ricerca ho trovato il comma 901 della [legge di stabilità](#) 2016. **Poco dopo ho trovato anche il vostro articolo che confermava i miei stessi dubbi**. La [legge di stabilità](#) rimandava ad una legge precedente del 2012 (comma 4 dell'art. 15 del d.l. n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.221/2012). Ho pensato di fare ricorso ed il giudice mi ha dato ragione, sostenendo lo stesso comma della [legge di stabilità](#), accogliendo la mia tesi.

Nella sentenza, il **giudice sottolinea il fatto che fosse tarda l'ora e che comunque non si poteva cambiare la moneta ed avere spiccioli per pagare**, sembra quasi far riferimento ad una sorta d'impossibilità. Anche se il parcometro è gestito da una ditta privata che ha vinto un [appalto](#), ho fatto il ricorso contro il Comune di Fondi che si è costituito tramite la polizia locale e non ha chiamato in causa la società che gestisce i parcheggi. In loro difesa, dicono semplicemente che la [legge di stabilità](#) ha il limite dei 30 euro a cui fa riferimento un decreto ministeriale del 2014. La [legge di stabilità](#) dunque fa riferimento ad una legge del 2012 (informatizzazione ed agevolazione dei pagamenti), poi c'è stato un decreto ministeriale - l'articolo 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 2014 - che pone la limitazione alla 179 del 2012 per i soli pagamenti di importo superiore ad euro 30. Loro si difendono con questo. **A mia volta controbatto dicendo che nessun pagamento del ticket o del parcometro ha un pagamento superiore a 30 euro quindi il comma della [legge di stabilità](#) non avrebbe senso** e in più è successivo poiché la legge è del 2016 e il decreto ministeriale del 2014. Hanno anche scritto che gli apparati non possono essere modificati perché "pur essendo di vecchia generazione sono ancora ben funzionati". Si difendono infine ricordando che sono al vaglio decreti attuativi per cui non è ancora prevista una sanzione per chi non ottempera all'adeguamento, **ciò non toglie che la multa sia nulla**». Infine chiarisce la Fiorillo «Per quanto riguarda i termini dell'impugnazione da parte dei soccombenti direi che sono trascorsi, ho notificato via pec la sentenza il 13 marzo 2017 e, ad oggi, non ho ricevuto alcun atto».

[Giudice di pace Fondi, sentenza n. 16/2017](#)

(da www.studiocataldi.it)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI (LT)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 161/17 SENT

N° 618/16 R.G.

N° 243 CR

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 618/C/16 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione, ex artt. 22 e ss. L. 689/81 e 204 bis C.d.S., contro verbale di accertamento e contestazione della violazione, di cui all'art. 157, comma 6° e 8°, C.d.S., n. 44379/A del 15/09/2016 promossa da

Fiorillo Mario – Avv. Eрманно Martusciello –
contro

Comune di Fondi (LT), in persona del Sindaco p.t., in proprio;

Conclusioni del ricorrente: *accoglimento del ricorso*. Conclusioni del resistente: *rigetto del ricorso*.

- ricorrente -

- resistente -

Svolgimento della causa

Con ricorso, ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689 e 204 bis C.d.S., così come successivamente integrati e modificati, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva di accogliere la presente opposizione contro il verbale di contestazione in oggetto, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio. Con provvedimento *ad hoc*, il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 18 gennaio 2017 ove la causa, previa costituzione in giudizio del Comune opposto – che chiedeva il rigetto dell'opposizione –, veniva decisa come da dispositivo redatto e letto alla suddetta pubblica udienza ed *infra* riportato.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.

Infatti, il comma 901 della legge di Stabilità 2016, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede che “dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada”, estendendo, dunque, ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso bancomat e carte di credito.

La ricaduta è che gli automobilisti, in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, allorquando dimostrino che non abbiano potuto adempiere con le monete all'obbligo di pagamento, salvo che il Comune “non a norma”, non dimostri, come prevede la novella apportata al dl 179/2012 dalla stessa legge di Stabilità 2016, di non aver potuto ottemperare all'obbligo per “oggettiva impossibilità tecnica”: orbene, nella specie, data l'ora dell'accertamento (22:12 del 15/09/2016), appare *in re ipsa* la verosimiglianza delle deduzioni del ricorrente, mentre il Comune opposto non ha provato in giudizio di non avere potuto ottemperare all'obbligo di “adeguamento dei parchimetri” per “oggettiva impossibilità tecnica”. Di qui l'accoglimento dell'opposizione.

Nella difficoltà esegetica della materia *de qua* si rinvencono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Fondi (LT), 18 gennaio 2017

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIORNO 21 FEB/2017
IL CANCELLIERE - B3
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Olimpia Rita Dura

